

INFORMATIVA

Elenco Professionisti visto di conformità

ottobre 2024

INDICE

<i>Iscrizione nell'Elenco informatizzato dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità – Requisiti</i>	<i>pag.3</i>
<i>Documentazione per richiedere l'inserimento in Elenco</i>	<i>pag.6</i>
<i>Iscrizione in Elenco Professionisti</i>	<i>pag.7</i>
<i>Adempimenti successivi ai fini della permanenza in Elenco</i>	<i>pag.8</i>
<i>Mancata presentazione della documentazione valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione</i>	<i>pag.9</i>
<i>Attività di apposizione del visto di conformità in assenza di comunicazione o da parte di soggetti non più iscritti.....</i>	<i>pag.9</i>
<i>Modalità di invio della documentazione</i>	<i>pag.9</i>

Iscrizione nell'Elenco informatizzato dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità – Requisiti

In base all'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 i professionisti che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l'apposizione del visto di conformità, devono presentare una *comunicazione preventiva* alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

La comunicazione dovrà essere presentata da tutti i professionisti che intendano rilasciare:

- il visto di conformità di cui alla lettera a), commi 1) e 2) dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
- il visto di conformità di cui all'art. 10 del D. L. n. 78 dell'1 luglio 2009, convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 50/2017, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui;
- il visto di conformità di cui all'art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 50/2017, per l'utilizzo in compensazioni dei crediti superiori ad euro 5.000 annui concernenti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del DPR n. 602/1973, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'IRAP;
- il visto di conformità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 previsto per i contribuenti che intendono ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a euro 30.000 senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale.

Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero gli iscritti:

- nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- nell'albo dei consulenti del lavoro;
- nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Il professionista che intende svolgere l'assistenza fiscale deve essere in possesso della Partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui il professionista eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una **associazione professionale** in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all'art 3, comma 3, lett. a) e b), del DPR 322/98, lo stesso può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale.

Qualora il professionista si avvalga di una **società di servizi** di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale (condizione che deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino all'apposizione del visto in dichiarazione), può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora il requisito del possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussista in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere in possesso di autonoma partita IVA.

Il professionista privo di un'autonoma partita IVA, che svolge l'attività nell'ambito di un'associazione professionale, può avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni a condizione che il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati al visto di conformità.

Si precisa che il professionista che si avvale di una società di servizi non può svolgere l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730.

Infine, come chiarito con risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017, **il professionista dipendente di una società di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999** (società di servizi o società cooperativa o consorzio)¹, privo di partita IVA, può apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni, predisposte e vistate dal professionista dipendente, trasmesse per il tramite della società, purché risulti iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro.

In tali casi, il requisito del possesso dell'abilitazione Entratel alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve sussistere in capo alla società.

Requisiti della copertura assicurativa

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.M. 164/1999, il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che contenga una clausola specifica ed esclusiva riguardo all'attività relativa all'apposizione del visto di conformità.

¹ In particolare si tratta di:

- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- società cooperative e società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art.32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

Tale polizza deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
- b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a tre milioni di euro (nuovo massimale previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2014 in vigore dal 13 dicembre 2014);
- c) in caso di sinistro il contribuente viene integralmente risarcito dalla società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai rapporti tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa;
- d) in caso di cessazione del rapporto assicurativo, relativamente all'attività di apposizione del visto di conformità, l'assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciato alla società entro i cinque anni successivi alla cessazione del contratto stesso;
- e) in caso di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730 la polizza dovrà contenere anche la previsione esplicita della copertura del rischio nel caso di apposizione di un *visto infedele* ovvero l'estensione della garanzia al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come previsto dall'art. 39 comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 241/97 (come modificato dall'art.7 bis del D.L. 28/01/2019 n. 4 in vigore dal 30/03/2019).

➤ **attività svolta nell'ambito di uno studio associato**

Qualora il professionista svolga l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa a garanzia dell'attività di assistenza fiscale prestata da ogni singolo professionista (in tal caso nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire) e sempre che rispetti le condizioni alle lettere a), b), c) e d) sopra elencate.

➤ **attività svolta mediante una società di servizi**

Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa qualora nel contratto di assicurazione risulti come contraente assicurato la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista nella sua attività di apposizione del visto, cioè solo se lo stesso si configuri come un contratto a favore di terzi (nel caso di specie professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma. In tal caso sarebbe, infatti, garantito il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato dal singolo professionista.

Documentazione per richiedere l'inserimento in Elenco

Il professionista in possesso del requisito soggettivo e con domicilio fiscale nella Regione Campania è tenuto a presentare specifica **comunicazione, ex art. 21 del D.M. n. 164/1999**, contenente:

- volontà espressa di essere inserito nell'elenco informatizzato, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e Partita IVA;
- domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- denominazione, codice fiscale e sede dell'eventuale associazione professionale nell'ambito della quale il professionista esercita l'attività di assistenza fiscale;
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse, indicando in tale caso, la denominazione, il codice fiscale, la sede della predetta società di servizi, nonché le quote di partecipazione dei soci che appongono il visto di conformità;
- impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Alla comunicazione devono essere **ALLEGATI** i documenti di seguito elencati.

1. autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si dichiara:

- la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/99 (c.d. requisiti di onorabilità) e precisamente:
 - *non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari*
 - *non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari*
 - *non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria*
 - *non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'art. 15, comma 1 L. n. 55/90, come sostituito dall'art. 1 Legge n. 16/1992*
 - *non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti;*
- l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;

- il possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni **in proprio**/ mediante lo **studio associato** cui il professionista appartiene/ mediante una **società di servizi** (il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati al visto di conformità)/ mediante una società di servizi o società cooperativa o consorzio di cui è dipendente;
 - comunicazione riguardo all'eventuale apposizione del visto sulle dichiarazioni Mod. 730;
2. fotocopia di un **documento di identità** o sottoscrizione dei modelli mediante apposizione della **firma digitale**;
3. **copia integrale della polizza assicurativa** completa delle condizioni contrattuali inerenti al visto di conformità e dell'evidenza del pagamento del premio.

Iscrizione in Elenco Professionisti

La Direzione regionale, verificata la completezza della comunicazione e della documentazione allegata oltre che la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa e prassi in materia, provvede all'inserimento nell'Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dando comunicazione dell'avvenuta iscrizione o comunicando il mancato inserimento, specificandone i motivi, in caso l'istruttoria si concluda negativamente.

Il professionista è **abilitato al rilascio del visto con effetto dalla data di presentazione della richiesta** (o dalla data di decorrenza della polizza assicurativa se successiva) e può quindi prestare assistenza fiscale, fermo restando che l'inserimento in procedura non è istantaneo essendo subordinato alla preventiva attività di verifica da parte della Direzione regionale.

Nel caso in cui la documentazione allegata alla comunicazione preventiva risulti carente il professionista viene informato dalla Direzione Regionale al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione. In tali casi il successivo perfezionamento non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco informatizzato, sempre che sussistano tutti i requisiti alla data iniziale di riferimento.

In caso di professionista che eserciti la sua attività nell'ambito di uno *studio associato* si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non abbia a sua volta presentato la comunicazione non è autorizzato ad apporre il visto.

Al riguardo, in caso di richieste di inserimento in Elenco da parte di professionisti appartenenti al medesimo studio associato, è necessario presentare singola richiesta per ciascun professionista.

Si segnala che vi è obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione (Cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 99/2019).

Adempimenti successivi ai fini della permanenza in Elenco

Al fine di mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, il professionista è tenuto a:

- ✓ comunicare alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica, ogni variazione dei dati in precedenza comunicati
- ✓ trasmettere **ad ogni scadenza della copertura assicurativa** (annuale, semestrale, trimestrale) e, **comunque entro i 30 giorni successivi a tale scadenza**, la seguente documentazione:
 - 1. copia integrale della polizza assicurativa** completa delle **condizioni contrattuali relative al visto di conformità** per il periodo immediatamente successivo alla data di scadenza dell'ultima polizza presentata (ovvero le quietanze di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia suddiviso in rate) **ed evidenza del pagamento del premio;**
 - 2. autocertificazione** firmata digitalmente o corredata da copia di un documento di riconoscimento attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164/1999 e insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza) comprensiva della comunicazione riguardo all'opzione del visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730.

Per continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo.

Il professionista è, pertanto, tenuto a verificare che la data di inizio validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza indicato nel contratto precedente.

Eventuali periodi scoperti inficiano il permanere nell'elenco informatizzato con la necessità di presentare una nuova comunicazione di inserimento, essendo venuti meno gli effetti prodotti dalla precedente.

In proposito, si segnala che viene garantita la continuità della polizza anche nel caso in cui il professionista produca una polizza integrativa che assicuri *retroattivamente* un periodo di attività non coperto dalla polizza precedentemente stipulata. In tali casi, attraverso il meccanismo della retroattività, viene ripristinata la continuità della polizza dal giorno di scadenza del contratto precedente. Il professionista è, inoltre, tenuto a verificare che la polizza sottoscritta, da trasmettere in occasione del rinnovo, sia adeguata ad eventuali intervenute modifiche normative.

Mancata presentazione della documentazione valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione

Qualora si ometta di trasmettere la documentazione indicata ai precedenti punti 1. e 2. ovvero si trasmetta una documentazione incompleta e/o carente - e in assenza di regolarizzazione - il professionista verrà **cancellato** dall'elenco informatizzato.

La cancellazione avverrà con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza riportata nell'ultima polizza presentata. Da tale data, quindi, il professionista non sarà più legittimato ad apporre il visto.

Successivamente alla cancellazione dall'elenco informatizzato il professionista che intenda riprendere l'attività di apposizione del visto di conformità è tenuto a presentare una **nuova comunicazione preventiva**, ex art. 21 D.M. n. 164/99, completa di tutti gli allegati.

Tale comunicazione produrrà i suoi effetti dalla data di presentazione della richiesta.

Attività di apposizione del visto di conformità in assenza di comunicazione o da parte di soggetti non più iscritti

Nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti l'attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione conseguente alla presentazione all'Agenzia delle entrate della comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. n. 164 del 1999 e al permanere nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, possono configurarsi le gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni che determinano la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998².

In tali circostanze, pertanto, appare opportuno chiarire che la dichiarazione o la richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità, si ritiene a tutti gli effetti non vistata.

Modalità di invio della documentazione

La comunicazione preventiva, i relativi allegati e ogni altra documentazione inerente al visto di conformità possono essere trasmessi tramite PEC all'indirizzo:

dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it

avendo cura di specificare nell'oggetto se trattasi di richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità o rinnovo.

² Cfr. Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015

Per la consultazione dei documenti di prassi citati e ogni altra informazione inerente al visto di conformità, si invita a collegarsi al sito regionale <http://campania.agenziaentrate.it> percorso *Home > Servizi > Visto di conformità*.

La modulistica è disponibile al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/visto-di-conformita/modelli-visto-conformita-professionisti>